dopo le parole: di assistenza medica e farmaceutica, *le altre:* e per il certificato medico.

« Cabrini, Nofri, Chiesa, Olivieri, Arconati, Pozzato, Lollini, Pescetti, Massa, Majno. »

La Commissione accetta questo emendamento?

Gianolio, *relatore*. Non l'accetta.

Cabrini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cabrini. Quando queste proposte di modificazioni furono esaminate, alcune settimane fa, dalle Commissioni operaie, le quali erano certamente le più interessate alla bontà di questa legge, fu una meraviglia generale nel notare la mancanza di questa disposizione su cui avevano insistito tanti Congressi, tante riunioni e tante Commissioni operaie che erano, ripeto, tra le più interessate. Un operaio che abbia due lire al giorno, si ammala, supponiamo, per infortunio, per sei giorni; e gli viene liquidata un'indennità dalla quale deve sottrarre un terzo, per pagare il certificato medico. Quando egli prenda sei lire, per sei giorni di malattia, deve perdere due lire, per pagare il certificato medico!...

Noi credevamo che a questa riforma, Governo e Commissione dessero il loro parere favorevole.

Baccelli Guido, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccelli Guido, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Veramente, su quest'ultimo punto, non ci siamo intesi tra Commissione e ministro. Ma a me pare che la proposta sia equa. Come volete imporre ad un povero operaio, che ha così scarso peculio, anche l'obbligo di pagare il certificato medico?

Io credo che questo, veramente, non possa essere ammesso. Lasciamo stare che il certificato lo paghino gl'imprenditori. È vero che l'onorevole Cabrini o qualche altro suo compagno, pochi giorni or sono, aveva messo in sospetto il certificato medico, quando fosse stato ordinato e pagato dall'imprenditore; ma ora mi rallegro con l'onorevole Cabrini e coi suoi colleghi, che prestando fede all'onestà degli imprenditori, accettano che il certificato medico possa esser pagato non dal povero operaio, che ne ha così pochi, ma dall'imprenditore.

Cabrini. Pagato: non ordinato.

Gianolio, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gianolio, *relatore*. Poichè ho detto che la Commissione non credeva di accettare questo emendamento, debbo supporre che ci saremo male compresi; ma ho sempre ritenuto che fossimo perfettamente d'accordo col ministro nel non accettare questa proposta. E ricordo che qualcuno disse: ma allora gli operai li mettete in balìa dell'imprenditore, il quale manderà il suo medico a fare il certificato. (*Commenti*).

Cabrini. Ma no, sono due cose diverse,

Gianolio *relatore*. Ad ogni modo io non ci tengo niente affatto. Ho detto e sostengo questo, perchè nella coscienza mia ritengo che c'era stata intesa col ministro. Oggi il ministro la disdice: fate quello che volete. (*Ilarità*).

Presidente. Pongo allora a partito l'emendamento dell'onorevole Cabrini ed altri accettato dal Governo e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Gavazzi propone di modificare così l'ultimo capoverso:

« L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio sull'indennità giornaliera avrà diritto di rivalersi nella misura consentita dalla legge e dal regolamento sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità o anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva. »

Onorevole Gavazzi, insiste nel suo emendamento ?

Gavazzi. Ho ragione di credere che la Commissione e spero anche il Governo non vorranno rifiutare la loro adesione al mio emendamento all'ultimo capoverso di questo articolo, emendamento il quale non consiste in altro che nell'aggiungere le parole « nella misura consentita dalla legge e dal regolamento », ciò per evitare contestazioni. È questione di forma e non di sostanza.

Presidente. Viene ora l'emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo 5 degli onorevoli Nofri, Cabrini, Chiesa, Rampoldi, Vigna, Pescetti, Celli, Catanzaro, Rondani, De Felice-Giuffrida:

« L'imprenditore od esercente è obbligato inoltre, in ogni caso d'infortunio, ad anticipare settimanalmente o quindicinalmente all'operaio, sull'indennità spettantegli, una somma corrispondente alla terza parte del salario percepito prima dell'infortunio, ma